



Gennaio 2020

Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Base legale	4
3	Commento alle singole disposizioni	5
3.1	Sezione 1: Oggetto e scopo	5
3.1.1	Art. 1 Oggetto	5
3.1.2	Art. 2 Scopo	5
3.2	Sezione 2: Misure.....	6
3.2.1	Art. 3 Genere di misure	6
3.2.2	Art. 4 Obiettivi	6
3.2.3	Art. 5 Misure della Confederazione	7
3.2.4	Art. 6 Misure di terzi.....	8
3.3	Sezione 3: Aiuti finanziari	8
3.3.1	Premessa.....	8
3.3.2	Art. 7 Principi	8
3.3.3	Art. 8 Condizioni materiali.....	8
3.3.4	Art. 9 Importo	9
3.3.5	Art. 10 Calcolo	9
3.3.6	Art. 11 Versamento.....	10
3.4	Sezione 4: Disposizioni procedurali	10
3.4.1	Art. 12 Base legale e forma giuridica	10
3.4.2	Art. 13 Domande	10
3.4.3	Art. 14 Esame delle domande e decisione	11
3.4.4	Art. 15 Condizioni e oneri	11
3.5	Sezione 5: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari	11
3.5.1	Art. 16 Informazione e rendiconto	11
3.5.2	Art. 17 Presentazione di rapporti	12
3.5.3	Art. 18 Menzione del sostegno della Confederazione.....	12
3.6	Sezione 6: Disposizioni finali	12
3.6.1	Art. 19 Valutazione	12
3.6.2	Art. 20 Tutela giurisdizionale	12
3.6.3	Art. 21 Entrata in vigore	12

1 Situazione iniziale

La violenza contro le donne e la violenza domestica sono fenomeni molto diffusi anche in Svizzera e causano enormi sofferenze. Questi reati non colpiscono soltanto le vittime, ma la società nel suo insieme; violano gravemente i diritti umani e ostacolano la realizzazione dell'uguaglianza tra donna e uomo. Secondo l'ultima Statistica criminale di polizia, con 18 522 reati penali per violenza domestica registrati nel 2018, ossia 1498 in più rispetto all'anno precedente (+8,8 %), si è toccato un nuovo picco. Ogni settimana si registra inoltre un tentato omicidio, un reato che nel 2018 ha fatto 27 vittime, 24 delle quali donne.

Nel quadro della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)¹, entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018, il nostro Paese si è impegnato a combattere la violenza psichica, fisica e sessuale sulle donne, come pure gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili e l'aborto forzato.

La Convenzione di Istanbul è il primo strumento giuridicamente vincolante a livello europeo che offre alle donne e a tutte le vittime di violenza domestica una protezione integrale.² Finora (settembre 2019) è stata ratificata da 34 Stati membri del Consiglio d'Europa e firmata da altri 12 Stati. Il suo obiettivo principale è di prevenire e perseguire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sulla base di norme comparabili in tutta Europa, ponendo al centro i diritti, la protezione e il sostegno delle vittime. Le Parti sono tenute ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nell'impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Nel suo messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di Istanbul, il Consiglio federale afferma che si potrebbe esaminare l'opportunità di adottare misure supplementari per prevenire e combattere le forme di violenza contemplate dalla Convenzione nonché di sostenere finanziariamente tali misure se adottate da terzi.³ Nel quadro dell'ampia consultazione sul disegno del decreto federale di approvazione della Convenzione di Istanbul, alcuni partecipanti si sono espressi favorevolmente sulla possibilità di coinvolgere maggiormente la Confederazione nell'attuazione delle misure e di esaminare in modo mirato un eventuale sostegno finanziario da parte della medesima, se del caso in base all'articolo 386 del Codice penale (CP).⁴ La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), responsabili dell'applicazione della Convenzione di Istanbul nei Cantoni, sono state invitate a pronunciarsi sul disegno della nuova ordinanza nel quadro di una consultazione informale. Nei loro pareri, sia la CDDGP, unitamente alle organizzazioni che vi fanno capo (Prevenzione svizzera della criminalità e Conferenza svizzera contro la violenza domestica), sia la CDOS hanno approvato l'istituzione di una base giuridica per l'esecuzione delle misure e per la concessione di aiuti finanziari.

L'adozione della presente ordinanza è uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2019 (parte I, obiettivo 15).

¹ RS 0.311.35

² La Convenzione protegge dalla violenza domestica tutte le vittime, a prescindere dal genere.

³ FF 2017 143 161 seg.

⁴ RS 311.0

2 Base legale

La presente ordinanza si fonda sull'articolo 386 CP, che istituisce una base legale per il sostegno finanziario della Confederazione a misure preventive. Conformemente a questo articolo, la Confederazione può attivarsi nella prevenzione della criminalità, sia adottando autonomamente misure di informazione, di educazione e altre misure, sia finanziando o promuovendo misure di terzi.

Fondandosi sull'articolo 386 CP, il Consiglio federale ha già adottato altre ordinanze simili alla presente:

- ordinanza del 14 ottobre 2009⁵ sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo;
- ordinanza dell'11 giugno 2010⁶ sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo;
- ordinanza del 23 ottobre 2013⁷ contro la tratta di esseri umani;
- ordinanza del 18 novembre 2015⁸ sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione;
- ordinanza del 16 maggio 2018⁹ contro la radicalizzazione e l'estremismo;
- ordinanza del 9 ottobre 2019¹⁰ sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è responsabile dell'attuazione delle ordinanze sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo, sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione. L'attuazione delle altre tre ordinanze è invece di competenza dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

In questo quadro, con la presente ordinanza sono istituite le basi per l'adozione di misure e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per prevenire la criminalità collegata alle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.

Fondando l'ordinanza sull'articolo 386 CP, è dato lo scopo delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione, vale a dire prevenire i reati. La prevenzione della criminalità è un compito che riguarda l'intera società e non soltanto le autorità di perseguimento penale. In quest'ambito si distingue tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è finalizzata a contrastare le condizioni in cui la criminalità si sviluppa nella società. La prevenzione secondaria cerca di evitare la possibilità che venga commesso un reato. La prevenzione terziaria, infine, mira a prevenire che in seguito a un reato vengano commessi nuovi reati.

Per rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità, in conformità agli articoli 7 (Politiche globali e coordinate), 8 (Risorse finanziarie) e 9 (Organizzazioni non governative e società civile) della Convenzione di Istanbul, l'ordinanza disciplina anche le

⁵ RS 151.21
⁶ RS 311.039.1
⁷ RS 311.039.3
⁸ RS 311.039.4
⁹ RS 311.039.5
¹⁰ RS 311.039.6

misure della Confederazione per promuovere il coordinamento e la messa in rete di organizzazioni pubbliche e private che attuano misure di prevenzione e di lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Per massimizzare l'impatto e garantire la sostenibilità delle misure, è infatti imprescindibile che gli attori interessati collaborino e coordinino le loro attività.

Non rientra nel campo di applicazione dell'ordinanza il *sostegno continuativo di compiti cantonali* quali la consulenza e il sostegno alle vittime oppure l'istituzione e la gestione delle case rifugio per vittime di violenza secondo la legge federale del 23 marzo 2007¹¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati. Non sottostà all'ordinanza nemmeno il sostegno continuativo di compiti cantonali nel settore della gestione delle minacce o dell'istituzione e della gestione di offerte cantonali di sostegno e consulenza per autori di violenza.¹² Conformemente alla vigente ripartizione dei compiti e delle competenze e ai principi dell'equivalenza e sussidiarietà fiscale fissati nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), per questi compiti permanenti non possono essere concessi aiuti finanziari sulla base della presente ordinanza. La Confederazione non può inoltre trasformare *de facto* un settore d'attività in un nuovo compito federale attraverso il (co)finanziamento duraturo di compiti di terzi.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Sezione 1: Oggetto e scopo

3.1.1 Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'attuazione di misure federali di prevenzione della criminalità che servono a prevenire e combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica (*lett. a*) ai sensi del campo di applicazione e in conformità alla Convenzione di Istanbul, l'attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (*lett. b*) ai sensi degli articoli 7–9 della Convenzione, la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le *lettere a e b* attuate da terzi (*lett. c*) e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le *lettere a e b* (*lett. d*).

3.1.2 Art. 2 Scopo

Nell'*articolo 2* è definito lo scopo che le misure devono contribuire a raggiungere. Nella *lettera a* è stabilito che devono servire a prevenire le forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul. Sono intese le misure direttamente riconducibili alla prevenzione di una o più di queste forme di violenza e imperniate su attività che mirano a prevenirle. Non sono invece contemplate le misure che, secondo l'articolo 4 della Convenzione di Istanbul, intendono contribuire in generale all'uguaglianza tra i sessi e alla non discriminazione, le misure non direttamente riconducibili alla prevenzione della criminalità collegata a una o più di queste forme di violenza e non focalizzate sulla prevenzione. È il caso, per esempio, delle misure che promuovono la parità di genere nella vita professionale, nell'educazione, in politica e nella cultura. Sebbene contribuiscano indirettamente a prevenire la violenza rafforzando i diritti delle donne, promuovendo la parità di genere in tutti i settori della società e combattendo la discriminazione, queste misure non rientrano nel campo di applicazione

¹¹ RS 312.5

¹² Cfr. i pareri del Consiglio federale sui seguenti oggetti parlamentari: interpellanza Feri Yvonne 13.4071 del 12.02.2014, interpellanza Feri Yvonne 13.4290 del 15.01.2015, postulato Feri Yvonne 14.3417 del 20.08.2014, interpellanza Rytz Regula 15.3765 del 26.8.2015, postulato Feri Yvonne 16.3695 del 23.11.2016, postulato Schneider Schüttel 18.3884 del 21.11.2018 o la risposta all'interrogazione urgente Gruppo socialista 18.1047 del 28.09.2018.

della presente ordinanza. Se necessario, la Confederazione dispone di altre possibilità per sostenerle: si pensi, in particolare, agli aiuti finanziari previsti dalla legge federale del 24 marzo 1995¹³ sulla parità dei sessi (LPar), che possono essere concessi per promuovere l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale.¹⁴

Nella *lettera b* è stabilito che le misure devono promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica in Svizzera, in conformità agli articoli 7–9 della Convenzione di Istanbul. La Convenzione chiede che le Parti adottino misure politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, attraverso la partecipazione e collaborazione di tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

Per attuare le misure di prevenzione e di lotta contro la violenza, la presente ordinanza prevede aiuti finanziari, in conformità all'articolo 8 della Convenzione di Istanbul.

3.2 Sezione 2: Misure

3.2.1 Art. 3 Genere di misure

Nel *capoverso 1* si stabilisce che cosa sia una misura e si specificano tre generi di misure: i programmi, i progetti e le attività regolari.

Nel successivo *capoverso 2* viene definito singolarmente ciascun genere di misure. Per «programma» si intendono diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune (*lett. a*).

Per «progetto» s'intende un insieme di singoli campi d'attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità (*lett. b*).

Per «attività regolari» s'intendono attività ricorrenti, svolte da un'organizzazione, con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle (*lett. c*).

3.2.2 Art. 4 Obiettivi

Nell'*articolo 4* sono stabiliti i sei obiettivi delle misure: l'informazione, la sensibilizzazione e il trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico (*lett. a*); la formazione continua e lo sviluppo delle competenze degli specialisti (*lett. b*); la consulenza (*lett. c*); il coordinamento e la messa in rete di organizzazioni pubbliche e private (*lett. d*); la garanzia della qualità e la valutazione delle misure di prevenzione (*lett. e*); la ricerca (*lett. f*).

Per «informazione e sensibilizzazione» e «trasferimento di conoscenze» si intendono attività che, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono ad aumentare la consapevolezza e la comprensione, da parte del vasto pubblico, delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini testimoni di violenza domestica, nonché della necessità di prevenirle. Queste attività possono essere condotte sotto forma di programmi, campagne, esposizioni, manifestazioni, pubblicazioni (p. es. siti Internet, manuali, guide od opuscoli) e con altri strumenti e mezzi idonei, specifici per i gruppi di destinatari.

Ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Istanbul, per «formazione continua e sviluppo delle competenze degli specialisti» si intende la trasmissione, alle figure professionali che si occupano di vittime o autori di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, delle necessarie conoscenze di base sulle singole forme di violenza e su come gestirle

¹³ RS 151.1

¹⁴ Cfr. art. 14 e 15 LPar e l'ordinanza del 22 maggio 1996 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi (RS 151.15).

professionalmente nei rispettivi ambiti di lavoro. Si tratta in primo luogo di specialisti del settore giudiziario e del perseguimento penale e di professionisti attivi nei settori della salute, della socialità e dell'educazione.

Per «consulenza» si intendono attività che mediante un'informazione e una consulenza professionali per vittime o autori contribuiscono a evitare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Possono essere considerati tali in particolare i progetti che contribuiscono a perfezionare sotto il profilo qualitativo le offerte di consulenza disponibili (p. es. elaborando piani di consulenza per forme di violenza e gruppi di vittime specifici) oppure i progetti con carattere di modello finalizzati a sviluppare e sperimentare nuovi approcci in materia di consulenza (p. es. per bambini testimoni di violenza domestica). Come indicato al numero 2, l'istituzione, la gestione e l'ampliamento di servizi di consulenza cantonali nel settore dell'assistenza alle vittime o di servizi di consulenza cantonali per gli autori di violenza non rientrano in questa forma di sostegno.

Per «coordinamento e messa in rete» si intendono attività che, ai sensi degli articoli 7–9 della Convenzione di Istanbul, contribuiscono a promuovere lo scambio di informazioni tra le organizzazioni pubbliche e private attive nella prevenzione e nella lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

Per «garanzia della qualità» si intendono le attività che contribuiscono ad assicurare, potenziare e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità. Per «valutazione» si intendono le attività che servono a verificare l'utilità, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di prevenzione della criminalità e a derivarne raccomandazioni per svilupparle ulteriormente e ottimizzarle.

Infine, per «ricerca» si intendono le attività che contribuiscono a raccogliere basi scientifiche per le misure di prevenzione della criminalità (p. es. ricerche su fattori e situazioni di rischio) e a garantire il loro inquadramento scientifico, la loro valutazione e il loro ulteriore sviluppo.

3.2.3 Art. 5 Misure della Confederazione

L'*articolo 5* stabilisce quali misure la Confederazione può attuare autonomamente. Secondo il *capoverso 1 lettera a*, può attuare programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica (ossia in tutta la Svizzera tedesca, in tutta la Svizzera francese, in tutta la Svizzera italiana o in tutte le regioni di lingua romancia) o intercantonale (ossia in almeno tre Cantoni). Può inoltre attuare altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasposti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d'interesse nazionale (*lett. b*). Rientrano in quest'ultima categoria i progetti suscettibili di sviluppare ulteriormente la prevenzione della violenza sulle donne e della violenza domestica in tutta la Svizzera, oppure che propongono nuovi approcci.

Nel *capoverso 2* è stabilito che, per attuare le proprie misure, la Confederazione può fare capo ai Cantoni e ad altri attori pubblici e privati importanti nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Nel *capoverso 3* è inoltre stabilito che la Confederazione consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi. Una consultazione preliminare è prevista anche in vista dell'attuazione di misure che possono ripercuotersi sui compiti che rientrano nel settore di competenza dei Cantoni. I compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni sono definiti nel piano di attuazione della Convenzione di Istanbul, pubblicato dall'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU) nel novembre del 2018.¹⁵

¹⁵ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU): Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 0311.35), piano di attuazione elaborato in adempimento di uno degli obiettivi del Consiglio federale nel 2018, parte II: Dipartimento federale dell'interno (DFI), obiettivo 7, Berna, 29 ottobre 2018.

3.2.4 Art. 6 Misure di terzi

Nel *capoverso 1* è stabilito quali organizzazioni possono richiedere aiuti finanziari per l'attuazione di misure ai sensi della presente ordinanza. Si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano misure in Svizzera.

Secondo il *capoverso 2*, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che dispongono di comprovate competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza sulle donne e della violenza domestica e che attuano regolarmente misure in Svizzera. Si tratta principalmente di associazioni mantello e professionali nazionali, di organi intercantonali e di organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica i cui campi di attività comprendono misure attuate in modo continuativo.

Nel *capoverso 3* è stabilito che non sono erogati aiuti finanziari per attività politiche e attività lobbistiche finalizzate a influenzare membri del Parlamento, decisori politici, elezioni e votazioni ecc.

3.3 Sezione 3: Aiuti finanziari

3.3.1 Premessa

Le condizioni quadro giuridiche per la concessione di aiuti finanziari sono date dalla legge del 5 ottobre 1990¹⁶ sui sussidi (LSu), nel cui campo di applicazione rientrano tutti gli aiuti finanziari e le indennità previsti nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu). Ne consegue che anche agli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza sottostanno alla LSu. Queste condizioni quadro sono concretizzate nelle sezioni 3–5 dell'ordinanza.

3.3.2 Art. 7 Principi

Nei *capoversi 1 e 2* è stabilito che la Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente. Si tratta di sussidi versati a titolo discrezionale, in quanto non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

Nel *capoverso 3* è stabilito che, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LSu, il DFI istituisce un ordine di priorità se le domande presentate superano i mezzi disponibili.

Nel *capoverso 4* è previsto che, per gestire in modo strategico la concessione di aiuti finanziari e migliorare l'efficacia dei fondi impiegati, il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi. Sulla base di questi principi, la Confederazione può sostenere in via prioritaria in particolare i programmi e progetti che rispondono a una necessità d'intervento riconosciuta nel settore della prevenzione della violenza sulle donne e della violenza domestica. Il DFI consulta previamente i Cantoni in merito.

3.3.3 Art. 8 Condizioni materiali

L'*articolo 8* stabilisce le condizioni materiali che devono essere adempiute per poter beneficiare degli aiuti finanziari. Le misure devono essere attuate a livello nazionale, di regione linguistica (ossia in tutta la Svizzera tedesca, in tutta la Svizzera francese, in tutta la Svizzera italiana o in tutte le regioni di lingua romancia) o intercantonale (ossia in almeno tre Cantoni). In alternativa possono essere sostenute anche misure che, da una prospettiva nazionale, hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni (*lett. a*). La attività previste devono essere direttamente legate ed esplicitamente finalizzate alla prevenzione della violenza sulle donne e della violenza domestica. Di conseguenza non

¹⁶ RS 616.1

sono sostenute misure in cui la prevenzione della violenza è un obiettivo o un effetto secondario (*lett. b*). Le misure previste devono rispondere a un bisogno comprovato, essere sufficientemente motivate e permettere di raggiungere lo scopo in maniera efficace ed economica (*lett. c*). Devono inoltre permettere di conseguire il maggiore impatto possibile (*lett. d*). Le organizzazioni che attuano le misure devono disporre delle necessarie competenze tecniche nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (*lett. e*). Devono inoltre mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e informarlo in merito (*lett. f*).

Queste condizioni quadro sono intese a garantire che le misure abbiano il maggiore impatto possibile sulla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. Occorre inoltre evitare che venga sostenuta una miriade di misure puntuali, limitate a singole regioni, non coordinate fra loro e di scarso impatto (cosiddetto «principio dell'annaffiatoio»).

3.3.4 Art. 9 Importo

Nel *capoverso 1* è stabilito che gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 sono concessi a titolo sussidiario ad altre fonti di finanziamento. Il fatto di prevedere un'aliquota massima del 50 per cento permette inoltre di tenere conto degli imperativi della politica finanziaria giusta l'articolo 7 lettera h LSu. Le organizzazioni che presentano una domanda di aiuto finanziario sono tenute a fornire prestazioni proprie e a trovare altre fonti di finanziamento. La menzione esplicita di questa aliquota non significa che gli aiuti finanziari debbano ammontare sempre al 50 per cento dei costi. Si tratta, al contrario, di un tetto massimo: vale a dire che gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Per l'importo specifico degli aiuti finanziari nel singolo caso sono determinanti i criteri di valutazione di cui all'articolo 10. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura. Si tratta segnatamente dei costi sostenuti per l'ideazione, la pianificazione, l'attuazione e la comunicazione di una misura, così come per la sua valutazione e i relativi rapporti.

Conformemente al *capoverso 2*, gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui le organizzazioni dispongono annualmente. Il fatto di prevedere un'aliquota massima permette inoltre di tenere conto degli imperativi della politica finanziaria giusta l'articolo 7 lettera h LSu. Le organizzazioni che presentano una domanda di aiuto finanziario sono tenute a fornire prestazioni proprie e a trovare altre fonti di finanziamento. Questo tetto massimo serve inoltre a garantire che le organizzazioni sostenute non diventino troppo dipendenti dalla Confederazione, ma siano invece tenute anche in futuro a basare il loro finanziamento su diversi pilastri. La menzione esplicita di questa aliquota non significa che gli aiuti finanziari debbano ammontare sempre al 25 per cento dei costi, ma piuttosto che non possono superare il 25 per cento dei mezzi di cui le organizzazioni dispongono annualmente. Per l'importo specifico degli aiuti finanziari nel singolo caso sono determinanti i criteri di calcolo di cui all'articolo 10.

3.3.5 Art. 10 Calcolo

Nel *capoverso 1* sono stabiliti i criteri di calcolo degli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1. Questi criteri tengono conto del genere, dell'importanza nazionale e dell'urgenza della misura (*lett. a*), dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione (*lett. b*), come pure delle prestazioni proprie e dei contributi di altri servizi federali e di terzi alla misura (*lett. c*).

Nel *capoverso 2* sono stabiliti i criteri di calcolo degli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2. Questi criteri tengono conto del genere e dell'importanza

nazionale dell'attività dell'organizzazione (*lett. a*), dell'interesse che l'attività dell'organizzazione riveste per la Confederazione (*lett. b*), come pure delle prestazioni proprie e dei contributi di altri servizi federali e di terzi all'organizzazione (*lett. c*).

Mediante queste condizioni quadro s'intende garantire che i fondi siano utilizzati per misure con il maggiore impatto possibile e suscettibili di contribuire a sviluppare ulteriormente la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica in Svizzera. Nel calcolo dell'importo degli aiuti finanziari, la Confederazione può inoltre tenere conto dell'urgenza di una misura. L'urgenza può derivare dai risultati di una ricerca o da considerazioni politiche, ad esempio quando si tratta di mettere in atto le raccomandazioni dell'organo di controllo della Convenzione di Istanbul riconosciuto dalla Svizzera.

3.3.6 Art. 11 Versamento

L'*articolo 11* conferisce all'UFU la possibilità di versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in diverse rate in funzione del grado di avanzamento del progetto. Il versamento scaglionato è uno degli strumenti per garantire che il sussidio concesso venga impiegato conformemente a quanto indicato nella domanda e che i fondi siano utilizzati in modo economico e adeguato. Nella sua decisione o in un contratto di prestazioni, la Confederazione può ad esempio obbligare i beneficiari degli aiuti finanziari a presentare un rapporto intermedio che fungerà da base per la decisione sul versamento della rata successiva.

3.4 Sezione 4: Disposizioni procedurali

3.4.1 Art. 12 Base legale e forma giuridica

Nel *capoverso 1* è stabilito che la procedura per la concessione degli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza è retta dalle disposizioni della LSu.

Nel *capoverso 2* è stabilito che la Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 (*lett. a*) e sulla base di un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 (*lett. b*). Nel quadro della presente ordinanza, la forma della decisione si presta al finanziamento di programmi e progetti che sono generalmente realizzati come misure singole su un arco di tempo più breve. Un contratto di prestazioni secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu può essere concluso, in particolare, qualora occorra escludere che il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del suo compito. Quando sostiene un'attività regolare, la Confederazione ha un forte interesse a che la misura venga effettivamente attuata e lo sia correttamente. Con un contratto di prestazioni, può obbligare i beneficiari degli aiuti finanziari a portare a termine i loro compiti.

Nel *capoverso 3* è stabilito che il sostegno finanziario è concesso per una durata massima di quattro anni. La menzione della disponibilità creditizia è conforme agli imperativi della politica finanziaria giusta l'articolo 7 lettera h LSu.

3.4.2 Art. 13 Domande

Nel *capoverso 1* è definito che le domande di aiuti finanziari vanno presentate all'UFU.

Secondo il *capoverso 2*, le domande presentate devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l'UFU può inoltre concedere al richiedente una proroga per trasmettere i documenti che mancano. Nel *capoverso 3* sono stabilite le indicazioni che le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 devono contenere. Si tratta, in particolare, di indicazioni complete sul richiedente (*lett. a*), di una descrizione dettagliata della misura

pianificata con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti (*lett. b*), di uno scadenzario (*lett. c*) e di un preventivo dettagliato delle spese, comprensivo delle prestazioni proprie dell'organizzazione e di altri contributi della Confederazione e di terzi (*lett. d*).

Nel *capoverso 4* sono stabilite le indicazioni che le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 devono contenere. Si tratta, in particolare, di indicazioni complete sul richiedente (*lett. a*), di una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti (*lett. b*) e di indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell'organizzazione (*lett. c*).

Il *capoverso 5* prevede che l'UFU emani direttive concernenti la procedura di domanda. In queste direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande. Le direttive saranno diffuse alle cerchie potenzialmente interessate alla presentazione di una domanda di aiuto finanziario.

3.4.3 Art. 14 Esame delle domande e decisione

Il *capoverso 1* conferisce all'UFU la competenza di esaminare le domande e decidere sulla concessione degli aiuti finanziari.

Il *capoverso 2* prevede che per l'esame delle domande l'UFU possa ricorrere a perizie esterne, se necessario e in conformità all'articolo 57 della legge del 21 marzo 1997¹⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Questa consulenza esterna può comprendere prese di posizione formali di specialisti riconosciuti e indipendenti o pareri formulati da servizi pubblici. L'UFU allestirà una griglia per queste perizie. Gli specialisti esterni devono imperativamente firmare una dichiarazione di imparzialità.

Nel *capoverso 3* sono definiti gli elementi stabiliti nella decisione, ossia lo scopo dell'aiuto finanziario (*lett. a*), l'importo dell'aiuto finanziario (*lett. b*) e i rapporti richiesti (*lett. c*).

Il *capoverso 4*, infine, prevede che l'UFU comunichi per scritto e motivi il rifiuto di una domanda.

3.4.4 Art. 15 Condizioni e oneri

Nell'*articolo 15* è stabilito che l'UFU può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condizioni o ad oneri. Le condizioni e gli oneri sono strumenti di gestione strategica per garantire e verificare che gli aiuti finanziari concessi siano impiegati conformemente agli obiettivi indicati nella domanda e in modo efficace ed efficiente. La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti: coordinamento con altre misure (*lett. a*), collaborazione con altri attori (*lett. b*), ricorso a specialisti (*lett. c*) e verifica dell'attuazione e degli effetti della misura (valutazione) (*lett. d*).

3.5 Sezione 5: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari

3.5.1 Art. 16 Informazione e rendiconto

Secondo l'articolo 25 LSu, l'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni. L'obbligo di informazione e di rendiconto è uno strumento decisivo per verificare il rispetto di questa prescrizione. In concreto, l'organizzazione può adempiere quest'obbligo con un'informazione regolare e/o un rapporto intermedio, in base alle condizioni o agli oneri previsti nella decisione o nel contratto di prestazioni. Se, sulla base dei rapporti presentati, constata che il beneficiario non adempie il suo compito o lo adempie in modo lacunoso, l'UFU può considerare di procedere conformemente agli articoli 28 e seguenti LSu.

¹⁷ RS 172.010

Nel *capoverso 1* è disciplinato l'obbligo di informare cui sottostà chiunque, in generale, riceve contributi secondo l'articolo 6.

Il *capoverso 2* prevede invece un obbligo aggiuntivo soltanto per chi riceve contributi secondo l'articolo 6 *capoverso 2*.

3.5.2 Art. 17 Presentazione di rapporti

L'*articolo 17* disciplina la presentazione di rapporti. Nel *capoverso 1* è stabilito che chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l'articolo 6 *capoverso 1* deve presentare all'UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura. Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 *capoverso 2*, invece, in conformità al *capoverso 2* deve presentare all'UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.

Nel *capoverso 3*, infine, è specificato che l'UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.

3.5.3 Art. 18 Menzione del sostegno della Confederazione

La menzione del sostegno ricevuto dalla Confederazione garantisce la necessaria trasparenza nei confronti del pubblico. La menzione è limitata a una determinata categoria di documenti (rapporti annuali e documentazione sul progetto destinata al pubblico).

3.6 Sezione 6: Disposizioni finali

3.6.1 Art. 19 Valutazione

Nel *capoverso 1* è stabilito che l'UFU valuta periodicamente, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 5 LSu, l'appropriatezza e l'efficacia delle misure e l'importo del credito a disposizione per le misure di prevenzione della criminalità.

Nel *capoverso 2* è stabilito che può affidare questa valutazione a specialisti esterni e a organizzazioni competenti che lavorano secondo gli standard della Società svizzera di valutazione (SEVAL).

3.6.2 Art. 20 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

3.6.3 Art. 21 Entrata in vigore

L'articolo fissa l'entrata in vigore dell'ordinanza al 1° gennaio 2020.